

TARES – legge 24/12/2012 n. 228, articolo 1, comma 387 (legge di stabilità 2013)

È stato modificato l'art. 14, DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia", che prevede l'istituzione dall'**1.1.2013**, da parte dei Comuni, di un **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** (TARES) relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Tale tributo è dovuto dai soggetti che **possiedono o detengono** a qualsiasi titolo **locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani** e va versato al Comune in cui insiste l'immobile / area assoggettato al tributo.

In particolare, a seguito della modifica / integrazione del citato art. 14, è previsto che:

- la TARES **va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99.

Fino alla revisione del Catasto, **la superficie assoggettabile al tributo** è costituita *"da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*.

A tal fine vanno considerate le **superfici dichiarate / accertate ai fini della TARSU / TIA / TIA 2**.

Il Comune, nell'ambito dell'attività di accertamento, può determinare la **superficie assoggettabile** al nuovo tributo per:

- le **unità immobiliari a destinazione ordinaria** iscritte / iscrivibili nel Catasto edilizio urbano facendo riferimento **all'80% della superficie catastale** individuata secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento ex DPR n. 138/98;

- le **altre unità immobiliari** facendo riferimento alla **superficie calpestabile**;

- nella **Dichiarazione TARES**, relativa alle **unità immobiliari a destinazione ordinaria**, vanno obbligatoriamente indicati i **dati catastali**, il **numero civico** e **dell'interno se esistente**;

- fino al 31.12.2013 i Comuni possono affidare la gestione della TARES o della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 29 del citato art. 14 (possibilità alternativa al nuovo tributo per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta) ai soggetti che al 31.12.2012 svolgevano il servizio di gestione / accertamento / riscossione della TARSU / TIA / TIA 2;

- la TARES, la citata tariffa e la maggiorazione vanno versate:

- **esclusivamente al Comune** tramite il **mod. F24** o apposito **bollettino di c/c postale**;

- in **4 rate trimestrali** scadenti nei mesi di **gennaio, aprile, luglio e ottobre**.

Il Comune può **variare la scadenza ed il numero delle rate**.

Per il 2013 la prima rata è **posticipata ad aprile** salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine;

- per il 2013**, fino alla determinazione delle tariffe, le rate sono determinate in acconto e commisurate all'importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2;

- per gli **immobili "occupati" dall'1.1.2013** le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe TARSU / TIA / TIA 2 applicate dal Comune **nel 2012**;

- il **pagamento a conguaglio sulle rate versate in acconto** *"è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe"*;

- per il 2013** il pagamento della maggiorazione è effettuato sulla base della misura standard di € 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa (senza applicazione di sanzioni ed interessi).

Il conguaglio per l'eventuale incremento della maggiorazione fino a € 0,40 è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata;

- è consentito il pagamento in un'**unica soluzione entro il mese di giugno** di ciascun anno.